

Legge Regionale 23/03/1961, n. 5

“Norme interpretative dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l’esecuzione di opere pubbliche”

Art. 1

Sono da considerarsi edifici di culto, agli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, coadiutorie, i santuari e le chiese nei centri abitati nei quali manchi altra chiesa officiante.

Sono inoltre da considerarsi edifici di culto, agli effetti sopraddetti, i campanili e gli episcopi nonché i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese di cui al comma precedente purché adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.

Art. 2

Sono da considerare edifici da destinare ad opere di beneficenza o assistenza, agli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza che siano, sia gli uni che gli altri, vincolati ai fini della beneficenza o dell’assistenza per non meno di trenta anni dall’ultimazione dei lavori.

Il predetto vincolo sarà effettuato con atto notarile da rendersi pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari o del beneficiario.

... *omissis* ...